



# Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N: 4**  
**del 20/03/2019**

**Oggetto:** Imposta Unica Comunale (IUC). Aliquote IMU 2019 - Conferma

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di marzo, alle ore 10.11 nella Casa Comunale, alla 1<sup>a</sup> convocazione in seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Sean Christian Wheeler	P	Andrea Falchi	P
Loredana De Marco	P	Franco Palmerio Pistidda	P
Massimo Pintus	P	Massimiliano Ledda	A
Paola Conticelli	P	Massimo Cossu	P
Sara Cappellini	A	Gianluca Tanda	P
Raffaele Donadio	A	Costantino Ligas	P
Antonia Demelas	P	Davide Tellini	P
Gavino Bigella	P	Claudio Piras	P
Carlo Marongiu	A	Alessandro Carta	A
Giuliano Velluto	P		
Francesco Tolu	P		
Samuela Falchi	P		

Assegnati n. 21  
In carica n. 21

Presenti n. 16  
Assenti n. 5

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzanti (art. 97, comma 4, lett. A. del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Flavio Cuccureddu

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione

- ◆ il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere **favorevole**;
- ◆ il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere **favorevole**;

La seduta è pubblica



# Comune di Porto Torres

PROVINCIA DI SASSARI

## IL PRESIDENTE

In prosecuzione di seduta, alle ore 10:11, passa all'esame del 2° punto all'odg e invita il Dott. Fois a relazionare nel merito.

Aperto il dibattito e non essendoci interventi, mette il punto in votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la proposta di deliberazione n. 9 del 22/01/2019, predisposta dal Dirigente dell'Area Organizzazione, Programmazione, Bilancio, Patrimonio, Tributi e Politiche del Personale, con la quale si propone: *"Imposta Unica Comunale (IUC). Aliquote IMU 2019 - Conferma"*.

**RILEVATO** che la stessa proposta deliberativa ha riportato il preventivo parere favorevole del Dirigente dell'Area Organizzazione, Programmazione, Bilancio, Patrimonio, Tributi e Politiche del Personale, Dott. Franco Satta, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

**VISTO** il verbale della V<sup>a</sup> Commissione Consiliare tenutasi in data 7 febbraio 2019;

**CON** n. 16 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 5 (Sara Cappellini, Raffaele Donadio, Carlo Marongiu, Massimiliano Ledda, Alessandro Carta), a seguito della votazione espressa in forma palese si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 9

Contrari: /

Astenuti: n. 7 (Conticelli, Piras Pistidda, Ligas, Tellini, Tanda e Cossu)

**PRESO ATTO** dell'esito della votazione,

## DELIBERA

**Di approvare** l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: *"Imposta Unica Comunale (IUC). Aliquote IMU 2019 - Conferma"*.

## IL PRESIDENTE

mette in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CON** n. 17 consiglieri presenti e votanti, assenti n. 4 (Sara Cappellini, Carlo Marongiu, Massimiliano Ledda, Alessandro Carta), a seguito della votazione espressa in forma palese si ottiene il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 10

Contrari: /

Astenuti: n. 7 (Conticelli, Piras Pistidda, Ligas, Tellini, Tanda e Cossu)

## IL PRESIDENTE

comunica che la proposta di immediata eseguibilità dell'atto non ha riportato i voti favorevoli della maggioranza dei componenti del Consiglio, così come stabilito dall'art. 134, comma 4 del TUEL 267/2000, e pertanto l'atto non è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Si attesta che la presente deliberazione verrà affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e contestualmente comunicata in elenco ai capigruppo consiliare ai sensi dell'art. 37 L.R. n. 2 del 04.02.2016.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene come appresso sottoscritto:

### Il Presidente

**Bigella Gavino**  
BIGELLA GAVINO  
2019.03.21 12:51:15  
CN=BIGELLA GAVINO  
C=IT  
2.5.4.5=TINIT-BGLGVN83E  
2.5.4.42=GAVINO  
RSA/2048 bits

### Il Segretario Generale

**Dott. Flavio Cuccureddu**  
CUCCUREDDU  
2019.03.21 12:40:57  
CN=CUCCUREDDU FLAVIO  
C=IT  
O=non presente  
2.5.4.5=IT-CCCFLV69A08L  
RSA/1024 bits

### Documenti Allegati

#### Titolo

verbale della Commissione consiliare  
Finanze  
TESTO PROPOSTA FIRMATO  
DIGITALMENTE  
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
ESPRESSIONE PARERE DI  
REGOLARITÀ CONTABILE

#### Impronta

ACADE47215B3476FE2A31C26BB482D8591002AB5DD6DFB40741  
45C375C8EFCC9  
A3B5A2618053F6CAE6E45F143ACC94846D9692C2F80CF98B310  
69C7F12513887  
F3A4167AAB6DBE7DAD4F3C38E8BAD0FB8EF23BB47933A94765  
37B0B0316AA890  
18CCEB56871BA4662BBACF992005ACCF3F8D5B291D5054962A1  
EA9188BD1748D



# Comune di Porto Torres

## PROPOSTA di DELIBERAZIONE Consiglio Comunale

Numero	Del	Ufficio Proponente
2019/9	22/01/2019	Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale Ufficio Tributi
<b>Proponente:</b> Domenico Vargiu		

### **OGGETTO:**

Imposta Unica Comunale (IUC). Aliquote IMU 2019 - Conferma

Il Dirigente dell'Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale Dott. Franco Giuseppe Satta, su proposta dell'Assessore Dott. Domenico Vargiu

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 8 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge n. 208/2015, ha istituito l'IMU;
- l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge n. 208/2015, reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;
- l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
- l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha introdotto ulteriori modifiche alla disciplina dell'IMU;
- l'art. 2 del D.L. 102/2013, prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;
- l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

### **CONSIDERATE:**

- le modifiche introdotte dall'art. 9-bis, del D.L. 47/2014;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- le ulteriori modifiche introdotte dalla legge 190/2014 e della legge 208/2015;

#### **VISTO:**

- l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, così come inserito dall'art. 1, comma 53, legge 208/2015, secondo cui l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del suddetto comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% e che i Comuni possono aumentare o diminuire tale aliquota fino a 0,2 punti percentuali;
- l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai Comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;
- l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, ai sensi del quale a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
  - l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 228/2012, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;
  - l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;
  - l'art. 1, comma 380, lettera g) della legge 228/2012, in base al quale i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

#### **CONSIDERATO:**

- che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 708, della legge 147/2013, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
- che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

#### **RILEVATO:**

- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che la predetta agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. 47/2014, il quale dispone che i Comuni, a partire dall'anno 2015, possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 1 della L. 208/2015, sono esenti dall'imposta:
  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  2. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
  3. la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  4. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- l'art. 13, comma 3, lett. 0a) del D.L. 201/2011, come integrato dall'art. 1, comma 1092 legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) ai sensi del quale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile *"per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

*risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ((; il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori))";*

- l'art. 13, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 201/2011, ai sensi del quale la base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- l'art. 1, comma 13, della legge 208/2015, ai sensi del quale sono esenti dall'IMU i terreni agricoli:
  1. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  2. ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 448/2001;
  3. a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.

#### **VISTO:**

- l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 28 del 02 febbraio 2019), che prevede l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali, dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2019;
- il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria – IMU, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 12/07/2012 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 12/11/2013;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/03/2018, con la quale venivano confermate per l'anno 2018 le aliquote IMU 2016, tacitamente confermate anche per l'anno 2017;

**RICHIAMATO** infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, i quali testualmente recitano:

*13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



*L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.*

15. *A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.*

#### **VISTE:**

- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it);
- la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla I.U.C.;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTA** la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

#### **propone di deliberare**

per le motivazioni esposte in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente:

1. la conferma per l'anno 2019 delle aliquote e detrazioni I.M.U. relative all'anno 2018, riportate nella tabella che segue:

<b>I.M.U. 2019</b>	
<b>ALIQUOTE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>5 ‰</b>	ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (per categorie catastali A/1, A/8 e A/9) E RELATIVE PERTINENZE (C2, C6 e C7, una per ciascuna categoria). Detrazione € 200,00.


Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



<b>9,6‰</b>	ALiquOTA ORDINARIA: <ul style="list-style-type: none"> <li>• immobili ad uso abitativo concessi in locazione;</li> <li>• immobili ad uso abitativo concessi in comodato, con contratto scritto e registrato, a parenti entro il 2° grado;</li> <li>• unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;</li> <li>• unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati);</li> <li>• tutte le unità immobiliari ad uso non abitativo classificate nelle categorie B e D.</li> </ul>
<b>10,6‰</b>	ALiquOTA PER ALTRE ABITAZIONI immobili ad uso abitativo (escluse le relative pertinenze) a disposizione, ossia <b>non</b> concessi in locazione o in comodato con contratto scritto e registrato, a parenti entro il 2° grado .
<b>7,6‰</b>	ALiquOTA PER TERRENI AGRICOLI, AREE FABBRICABILI
<b>7,6‰</b>	IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO DI CUI ALLA L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431

2. di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 01 gennaio 2019;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. 201/2011 (L. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della L. 147/2013;
4. di pubblicare le aliquote I.M.U. sul sito internet istituzionale del Comune di Porto Torres, all'indirizzo <http://www.comune.porto-torres.ss.it/>;
5. di proporre che il presente atto sia dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, stante l'urgenza di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.

Il Dirigente dell'Area organizzazione, programmazione,  
bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale  
(Dott. Franco Giuseppe Satta)



**ALLEGATI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



# Comune di Porto Torres

Settore Economico Finanziario

## Parere di Regolarità Contabile

**Proposta di Delibera di Consiglio n° 2019/9 del 22/01/2019**

(Impronta :

A3B5A2618053F6CAE6E45F143ACC94846D9692C2F80CF98B31069C7F12513887)

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Aliquote IMU 2019 - Conferma

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Parere Favorevole

### Allegati alla proposta in oggetto:

**Titolo**


verbale della Commissione  
consiliare Finanze  
PARERE DI REGOLARITÀ  
TECNICA

**Impronta**

ACADE47215B3476FE2A31C26BB482D8591002AB5DD6DFB407414  
5C375C8EFCC9  
F3A4167AAB6DBE7DAD4F3C38E8BAD0FB8EF23BB47933A9476537  
B0B0316AA890

Porto Torres, 12/02/2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**



## Comune di Porto Torres

---

### Area organizzazione, programmazione, bilancio, patrimonio, tributi e politiche del personale

**Proposta di delibera di Consiglio : 2019/9 del 22/01/2019**

(Impronta :

A3B5A2618053F6CAE6E45F143ACC94846D9692C2F80CF98B31069C7F12513887)

Oggetto: Imposta Unica Comunale (IUC). Aliquote IMU 2019 - Conferma

**PARERE DEL DIRIGENTE** ai sensi dell'Art. 49 - 1° comma - T.U.E.L./2000 (regolarità tecnica)

Parere Favorevole

#### Allegati alla proposta in oggetto:

**Titolo**

verbale della Commissione  
consiliare Finanze

**Impronta**

ACADE47215B3476FE2A31C26BB482D8591002AB5DD6DFB407414  
5C375C8EFCC9

Porto Torres, 12/02/2019

Il Dirigente  
SATTA FRANCO  
2019.02.12 15:17:07  
CN=SATTA FRANCO GIUSEPPE  
C=IT  
O=non presente  
2.5.4.5=IT-STTENC56H25I  
RSA/1024 bits

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**